

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 152

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

(Estensore POSSA)

approvata nella seduta dell'11 aprile 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL
PROGRAMMA DI RICERCA E FORMAZIONE DELLA COMUNITÀ
EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (2014-2018) CHE INTEGRA
IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE
«ORIZZONTE 2020» (COM (2011) 812 definitivo) (n. 83)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 2012

INDICE

Testo della risoluzione *Pag.* 3

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 812 definitivo) (n. 83),

preso atto che la proposta di regolamento in esame:

- copre tutti gli aspetti pertinenti al programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018 (nel seguito definito «programma Euratom»), tra cui quelli relativi allo svolgimento di attività nei settori dell'energia nucleare (fusione e fissione) e della radioprotezione,
- inserisce tale programma Euratom nel programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020», di cui costituisce parte integrante per i cinque anni coperti (dal 2014 al 2018). Il trattato Euratom limita infatti a cinque anni i programmi di ricerca nel settore nucleare,
- definisce la dotazione finanziaria del programma Euratom, distinguendo la dotazione finanziaria per le azioni indirette e quella per le azioni dirette,
- fissa gli obiettivi delle varie attività (le attività di ricerca e sviluppo in materia di energia da fusione, le attività di ricerca in materia di fissione e radioprotezione, nonché le attività relative alle azioni dirette del *Joint research centre* (JRC) in materia di sicurezza e protezione nucleare) e specifica gli strumenti a sostegno di questi obiettivi;

preso atto che il progetto ITER (*International Thermonuclear experimental reactor*) sarà oggetto di una decisione a parte; come è noto, Euratom si è impegnato a partecipare alla costruzione di ITER e al suo futuro funzionamento; il contributo dell'Unione europea è gestito attraverso la «Impresa comune europea per ITER e per lo sviluppo dell'energia da fusione» (nel prosieguo definita «*Fusion For Energy*»), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007; le attività di *Fusion For Energy* saranno disciplinate da un atto legislativo distinto;

preso atto che la proposta dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom, precisata dall'articolo 4, è di 1.788,889 milioni di euro, ed è ripartita come segue:

- 709,713 milioni di euro per le azioni indirette del programma di ricerca e sviluppo sulla fusione,
- 354,857 milioni di euro per le azioni indirette relative agli argomenti: fissione nucleare, sicurezza, radioprotezione,

- 724,319 milioni di euro per le azioni dirette;

espresso apprezzamento per le disposizioni generali relative alla proposta di regolamento in esame, tra cui in particolare quelle relative all'articolo 5 (Associazione di paesi terzi), all'articolo 9 (Parità di genere), all'articolo 10 (Principi etici), all'articolo 14 (Attenzione alle esigenze delle Piccole e medie imprese), all'articolo 15 (Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico), all'articolo 16 (Cooperazione internazionale con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali), all'articolo 17 (Comunicazione e diffusione) e ai due articoli del capo III (Controllo);

preso atto che gli obiettivi delle azioni indirette del programma Euratom, indicati nell'Allegato I del documento all'esame, sono:

- A) Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari
- B) Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali
- C) Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari dell'Unione europea
- D) Promuovere la radioprotezione
- E) Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti da fusione esistenti e futuri
- F) Porre le basi per future centrali elettriche da fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione
- G) Promuovere l'innovazione e la competitività dell'industria
- H) Garantire la disponibilità e l'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea
- I) Accordo europeo per lo sviluppo della fusione;

preso atto che gli obiettivi delle azioni dirette del JRC indicati nell'Allegato I del documento all'esame, sono:

- a) Migliorare la sicurezza (*safety*) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti, lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze
- b) Migliorare la sicurezza (*security*) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare
- c) Aumentare l'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione
- d) Promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione
- e) Sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione;

esprime parere favorevole per quanto attiene ai profili di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, perché le attività sopraindicate previste per il quinquennio 2014-2018, sia nell'ambito delle azioni indirette del programma Euratom, sia nell'ambito delle azioni dirette del JRC, sono di in-

teresse comune per gli Stati membri dell'Unione, hanno dimensioni di impegno finanziario e durata tali da non poter essere svolte in sede nazionale e i loro risultati verranno resi disponibili senza distinzioni a tutti i soggetti interessati dell'Unione.

Formula comunque anche le seguenti osservazioni critiche:

1. Gli effettivi programmi di attività indicati nell'Allegato I del documento in esame (e nei successivi Allegati), sia per le azioni indirette del programma Euratom, sia per le azioni dirette del JRC, sono delineati in generale con poche righe, senza indicazioni circa le risorse disponibili per ciascuno di essi. I programmi coincidono spesso con quelli del precedente programma quinquennale 2007-2011, di cui al documento «Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)» (2006/970/Euratom); ad esempio, i programmi di attività di cui ai suddetti obiettivi A), B), D) e H) coincidono con quelli di cui, nell'ordine, alle attività «Filiere di reattori», «Gestione dei rifiuti radioattivi», «Radioprotezione» e «Infrastrutture» del summenzionato documento (2006/970/Euratom); in sostanza, i programmi di attività indicati negli Allegati più che «programmi», con il significato che si dà normalmente a questa parola, sono ambiti di attività, quasi sempre assai estesi.

2. Non è soddisfacente la presentazione delle attività programmatiche relative ai tre obiettivi riguardanti lo sviluppo della fusione: E) «Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti da fusione esistenti e futuri»; F) «Porre le basi per future centrali elettriche da fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione»; I) «Accordo europeo per lo sviluppo della fusione», dato che in essa non vengono in nessun modo menzionate né le assai serie problematiche scientifiche, tecnologiche e di affidabilità industriale tutt'ora aperte per la realizzazione di impianti commerciali per la produzione di energia elettrica mediante fusione nucleare, né l'avanzamento delle iniziative IFMIF e DEMO prospettate nel citato precedente settimo programma quadro quinquennale dell'Euratom 2007-2011, né indicazioni circa l'entità dei finanziamenti che verranno prevedibilmente erogati a linee di ricerca sulla fusione svolte in ambito nazionale. Su questo argomento dell'energia da fusione, la Commissione non condivide, nel Considerando (7) della proposta di regolamento in esame, l'inserimento della frase «*In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050*», dato che detta frase non pare tener conto che le incognite ancora da risolvere per gli impianti elettrocommerciali utilizzando energia da fusione nucleare sulla fisica dei plasmi, sui materiali e su fondamentali tecnologie sono molto serie e tali da rendere impossibile qualunque pianificazione di programma di attività in grado di far pervenire nel 2050 alla produzione di energia elettrica da fusione nucleare.

3. Non viene fornita alcuna giustificazione circa il cospicuo incremento previsto per le dotazioni finanziarie delle azioni indirette del programma Euratom e delle azioni dirette del JRC rispetto a quelle del quinquennio 2007-2011. In proposito, non può evidentemente addursi a giustificazione l'incremento previsto per la dotazione finanziaria del Programma «Orizzonte 2020» rispetto al settimo programma quadro 2007-2013; in particolare, la Commissione osserva che la dotazione finanziaria proposta nel documento in esame per le azioni dirette del JRC per il quinquennio 2014-2018 è di 724,319 milioni di euro, con un incremento del 40,1 per cento rispetto alla dotazione finanziaria delle attività del JRC per il quinquennio 2007-2011 (pari a 517 milioni di euro);

4. Risulta infine eccessivamente ritardato il termine del 31 dicembre 2022, sancito dall'articolo 21 (Valutazione) del documento in esame, entro cui dovrà essere effettuata a cura della Commissione europea la valutazione *ex post* del programma Euratom (che terminerà il 31 dicembre 2018). Al riguardo, la Commissione ritiene che un termine di questo genere sarebbe ragionevole se il programma Euratom avesse durata settennale 2014-2020 come Orizzonte 2020, ma perda invece efficacia e ragion d'essere essendo la durata del programma solo quinquennale, con termine previsto al 31 dicembre 2018.

